

Circolare Mensile n. 2 di febbraio 2019

FEBBRAIO 2019: NOVITÀ..... 2

1	Anomalie relative alle dichiarazioni dei redditi - Comunicazioni ai contribuenti.....	2
2	Fattura elettronica - Modalità di emissione da parte delle cooperative agricole per conto dei soci	3
3	Soggetti non stabiliti identificati ai fini IVA in Italia - Fatturazione elettronica ed “esterometro” - Esonero	4
4	Registratori telematici per l’invio dei dati dei corrispettivi - Aggiornamento dei dispositivi	4
5	Medici di base - Prestazioni rese nei confronti dell’ASL - Esonero da fattura	5
6	Note di variazione in diminuzione - Impossibilità di utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa.....	5
7	Cessione e somministrazione di alimenti e bevande - Aliquota IVA.....	6
8	Detrazione per gli interventi di recupero edilizio con risparmio energetico - Comunicazione all’ENEA - Proroga all’1.4.2019.....	6
9	Buoni pasto - Irrilevanza del limite di cumulo di otto	7
10	Qualificazione delle spese di ospitalità di soggetti diversi dai clienti - Chiarimenti.....	7
11	Iper-ammortamenti - Spese di installazione dei contatori intelligenti	8
12	Credito d’imposta per la riqualificazione degli alberghi - Spese sostenute nel 2018 - Termini di presentazione delle domande	8
13	Credito d’imposta per l’adeguamento tecnologico al fine dell’invio telematico dei corrispettivi - Disposizioni attuative	9
14	Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo - Certificazione necessaria per la fruizione.....	10
15	Credito d’imposta per soggetti IRAP privi di dipendenti in caso di attività agricola con agriturismo - Chiarimenti	11
16	Contributi INPS artigiani e commercianti - Importi per il 2019 e termini di pagamento	11
17	Società non residenti - Qualifica di sostituto d’imposta - Obblighi	12
18	Operazioni relative al <i>tax free shopping</i> - Comunicazione dei dati delle fatture e delle operazioni transfrontaliere - Esonero	13
19	Scambio di informazioni ai fini fiscali - Modifiche	13

1	ANOMALIE RELATIVE ALLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI - COMUNICAZIONI AI CONTRIBUENTI
	Al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e l'emersione spontanea delle basi imponibili, con il provv. 15.2.2019 n. 37776, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità di invio ai contribuenti di comunicazioni di anomalia in relazione al contenuto delle dichiarazioni dei redditi, in relazione a specifiche tipologie reddituali.
1.1	<p>TIPOLOGIE DI REDDITI INTERESSATE</p> <p>Le possibili anomalie riguardano le seguenti tipologie di redditi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • redditi dei fabbricati di cui agli artt. 25 ss. del TUIR, derivanti dalla locazione non finanziaria di fabbricati, soggetti alla tassazione ordinaria o al regime alternativo opzionale della "cedolare secca"; • redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 49 ss. del TUIR; • assegni periodici di cui agli artt. 50 ss. del TUIR; • redditi di partecipazione di cui agli artt. 5 e 6 del TUIR, nonché quelli derivanti dalla partecipazione in società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria, di cui all'art. 116 del TUIR; • redditi diversi, di cui all'art. 67 del TUIR; • redditi di lavoro autonomo abituale e professionale, di cui all'art. 53 co. 1 del TUIR, soggetti a tassazione ordinaria oppure ai regimi sostitutivi dei c.d. "contribuenti minimi" (di cui all'art. 27 del DL 98/2011) o dei contribuenti forfettari (di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014); • redditi di lavoro autonomo abituale e non professionale, di cui all'art. 53 co. 2 del TUIR; • redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'IRES e proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, di cui all'art. 44 co. 1 lett. e) ed f) del TUIR; • redditi di capitale corrisposti a soggetti residenti assoggettati alla ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 26 co. 5 del DPR 600/73.
1.2	<p>CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI DI ANOMALIA</p> <p>L'Agenzia delle Entrate provvede quindi a comunicare ai contribuenti interessati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati presenti in Anagrafe tributaria riferibili ai contratti di locazione registrati, ai redditi corrisposti per le diverse categorie reddituali e alle operazioni rilevanti ai fini IVA comunicati ai sensi dell'art. 21 del DL 78/2010; • gli estremi del modello di dichiarazione presentato, nel quale non risultano dichiarati in tutto o in parte i redditi percepiti; • l'importo del reddito parzialmente o totalmente omesso.
1.3	<p>MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI</p> <p>Le suddette comunicazioni sono trasmesse al contribuente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • agli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) attivati dal contribuente stesso; • ovvero per posta ordinaria, nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco INI-PEC istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico. <p>Le informazioni in esame sono inoltre rese disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.</p>
1.4	<p>SEGNALAZIONE DI CHIARIMENTI E PRECISAZIONI</p> <p>I contribuenti interessati, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, possono, con le modalità indicate nella comunicazione ricevuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • richiedere informazioni all'Agenzia delle Entrate; • oppure segnalare all'Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti e in grado di giustificare le presunte anomalie. <p>Trasmissione di documentazione</p> <p>È inoltre possibile trasmettere documentazione tramite il Canale di assistenza CIVIS.</p>

1.5	<p>REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI</p> <p>Gli errori e le omissioni eventualmente commessi possono essere regolarizzati mediante il ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.</p> <p>In particolare, il ravvedimento avviene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentando una dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2 co. 8 del DPR 322/98; • versando le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni per infedele dichiarazione in misura ridotta. <p>Si ricorda, infatti, che il ravvedimento operoso, in relazione ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, può avvenire indipendentemente dal fatto che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziate le attività di controllo da parte dell'Amministrazione fiscale, purché non sia ancora stato notificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un "avviso bonario" a seguito di liquidazione automatizzata o controllo formale della dichiarazione (artt. 36-<i>bis</i> e 36-<i>ter</i> del DPR 600/73); • un atto di accertamento.
2	<p>FATTURA ELETTRONICA - MODALITÀ DI EMISSIONE DA PARTE DELLE COOPERATIVE AGRICOLE PER CONTO DEI SOCI</p>
	<p>Con la risposta a interpello 7.2.2019 n. 30, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità attraverso le quali le cooperative agricole, a fronte del conferimento dei beni agricoli da parte dei soci, possono emettere la fattura elettronica per conto di questi ultimi.</p>
2.1	<p>FATTURA ELETTRONICA EMESSA PER CONTO DEI SOCI</p> <p>Ai sensi dell'art. 34 co. 7 del DPR 633/72, gli enti, le cooperative agricole e gli altri organismi associativi che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci possono emettere fattura per conto di questi ultimi in relazione ai prodotti agricoli conferiti per la vendita, fermo restando l'obbligo di consegnare ai soci un esemplare della fattura emessa.</p> <p>In base alla prassi generalmente applicata fino al 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la cooperativa emetteva la fattura con una propria numerazione e la consegnava al socio; • il socio attribuiva al documento un proprio numero progressivo. <p>Tuttavia, con l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica dall'1.1.2019, tale modalità di fatturazione non può essere più applicata, posto che il documento che transita dal Sistema di Interscambio non può essere modificato.</p> <p>Con la risposta a interpello n. 30/2019, l'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • conferma che le disposizioni di cui all'art. 34 co. 7 del DPR 633/72 in materia di fatturazione possono continuare ad applicarsi anche a seguito dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015; • illustra le modalità per l'emissione del documento (cfr. anche FAQ 21.12.2018 n. 47 sul sito dell'Agenzia delle Entrate).
2.2	<p>NUMERAZIONE DISTINTA PER CIASCUN SOCIO</p> <p>Viene chiarito che, per ovviare al problema derivante dalle nuove modalità di emissione della fattura, la cooperativa agricola può emettere il documento utilizzando una distinta numerazione per ciascun socio (es. 1/Cop_, 2/Cop_, ecc.), così che tali fatture potranno distinguersi da quelle emesse dal socio medesimo, senza necessità che quest'ultimo attribuisca ai documenti una propria numerazione.</p>
2.3	<p>COMPILAZIONE E INVIO DELLA FATTURA</p> <p>Sotto il profilo operativo, poiché la fattura, ai sensi dell'art. 34 co. 7 del DPR 633/72, è emessa dal cessionario per conto del socio, in fase di compilazione del documento occorrerà valorizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il blocco "Terzo intermediario o Soggetto emittente", indicando i dati della coo-

segue	<p>perativa;</p> <ul style="list-style-type: none"> • il blocco “Soggetto emittente”, indicando che quest’ultimo è il “Cessionario/committente”. <p>Per quanto concerne la trasmissione della fattura, laddove la cooperativa indichi quale indirizzo del destinatario il proprio indirizzo telematico (PEC o codice destinatario), sarà tenuta a inviare al socio conferente – tramite <i>e-mail</i> o altro strumento utile – una copia del documento (ad esempio un duplicato del <i>file</i> XML o una copia in formato PDF, eventualmente accompagnata dalla ricevuta di avvenuta consegna del Sistema di Interscambio).</p> <p>Inoltre, la stessa cooperativa sarà tenuta a segnalare al socio conferente che la fattura è prelevabile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.</p>
3	SOGGETTI NON STABILITI IDENTIFICATI AI FINI IVA IN ITALIA - FATTURAZIONE ELETTRONICA ED “ESTEROMETRO” - ESONERO
	Con riguardo ad un soggetto non stabilito in Italia, ma ivi identificato ai fini IVA mediante rappresentante fiscale, nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 26.2.2019 n. 67 sono stati forniti i seguenti chiarimenti.
3.1	<p>FORMATO DELLA FATTURA EMESSA DA PARTE DEI FORNITORI</p> <p>I soggetti passivi residenti e stabiliti non hanno l’obbligo di emettere fattura elettronica nei confronti dei soggetti non residenti identificati ai fini IVA in Italia. In questo caso, tuttavia, i predetti fornitori sono tenuti alla presentazione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”) ai sensi dell’art. 1 co. 3-<i>bis</i> del DLgs. 127/2015 (cfr. risposte Agenzia delle Entrate 27.11.2018).</p>
3.2	<p>ACCREDITAMENTO AL SISTEMA DI INTERSCAMBIO</p> <p>I soggetti non residenti non sono tenuti ad accreditarsi al Sistema di Interscambio, in quanto non sono destinatari degli obblighi di fatturazione elettronica.</p>
3.3	<p>ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE</p> <p>I cessionari o committenti non stabiliti, ma identificati ai fini IVA in Italia, possono esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA sulla base delle fatture cartacee emesse dal cedente o prestatore stabilito.</p>
3.4	<p>COPIA CARTACEA DELLA FATTURA</p> <p>Per “copia cartacea della fattura” si intende un documento che riporti fedelmente ed esclusivamente il contenuto della fattura elettronica in formato XML, senza elementi ulteriori e diversi da quelli contenuti nella fattura elettronica.</p> <p>Al fine di ottenere la copia analogica del documento informatico occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stamparla; • attestarne la conformità all’originale informatico sulla base dell’art. 23 del DLgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale).
3.5	<p>ESONERO DALLA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE</p> <p>L’obbligo di presentare la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”) riguarda solo i soggetti passivi residenti o stabiliti in Italia (art. 1 co. 3-<i>bis</i> del DLgs. 127/2015).</p>
4	REGISTRATORI TELEMATICI PER L’INVIO DEI DATI DEI CORRISPETTIVI - AGGIORNAMENTO DEI DISPOSITIVI
	<p>Con un avviso pubblicato sul proprio sito in data 22.2.2019, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che, entro il 15.5.2019, sarà necessario aggiornare con la nuova CA (<i>Certification Authority</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> • tutti i dispositivi che colloquiano con il sistema dei corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate; • tutti i sistemi proprietari che utilizzano le interfacce applicative gestionali. <p>L’aggiornamento è necessario al fine di garantire la sicurezza della connessione TLS</p>

segue	<p>con il <i>server</i> di produzione.</p> <p>Si segnala che, con un avviso pubblicato il 18.2.2019, l'Agenzia delle Entrate aveva inizialmente fissato il termine per l'aggiornamento al 31.3.2019. Detto termine, dunque, risulta ora posticipato.</p>
4.1	<p>SOGGETTI INTERESSATI</p> <p>Sono interessati dall'aggiornamento, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i soggetti passivi IVA che trasmettono i dati dei corrispettivi mediante i registratori telematici o i <i>server</i> RT (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2016 n. 182017); • i gestori di distributori automatici che utilizzano gli appositi dispositivi mobili per la rilevazione dei dati da inviare all'Agenzia delle Entrate (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 30.3.2017 n. 61936).
4.2	<p>PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO</p> <p>Sotto il profilo operativo, i soggetti interessati dovranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • accedere alla sezione del sito "Fatture e Corrispettivi" dedicata ai certificati; • scaricare la nuova versione del <i>file</i> "CAServizioAECorrispettiviIVA.zip", recuperando il <i>file</i> di interesse "CAAgenziadelleEntrate.cer"; • configurare il certificato senza eliminare il vecchio <i>file</i> "CAEntrate.cer", in modo da garantire la continuità del servizio al momento della sostituzione. <p>L'Agenzia avverte che, in caso di mancato aggiornamento dei dispositivi entro il termine previsto, non sarà possibile effettuare connessioni al sistema dei corrispettivi attraverso le interfacce applicative.</p>
5	<p>MEDICI DI BASE - PRESTAZIONI RESE NEI CONFRONTI DELL'ASL - ESONERO DA FATTURA</p>
	<p>Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 13.2.2019 n. 54, sono stati forniti chiarimenti, sia in merito alla certificazione dei compensi che i medici di medicina generale convenzionati (c.d. "medici di base" o "medici di famiglia") ricevono dall'ASL, sia al contenuto della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.</p>
5.1	<p>ESONERO DALL'OBBLIGO DI EMISSIONE DELLA FATTURA</p> <p>Nei rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti mutualistici per prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dai predetti enti sostituisce la fattura (art. 2 co. 1 del DM 31.10.74). Tenuto conto che le disposizioni relative alla certificazione delle operazioni non sono mutate a fronte del nuovo obbligo di fatturazione elettronica previsto a decorrere dall'1.1.2019 (art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per le predette prestazioni sanitarie non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, in quanto la stessa è sostituita dal foglio di liquidazione dei corrispettivi.</p>
5.2	<p>COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE</p> <p>Con riguardo alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21 del DL 78/2010, abrogato dall'1.1.2019) con riferimento ai dati del terzo e quarto trimestre 2018 ovvero del secondo semestre 2018 (art. 11 co. 1 del DL 87/2018), nel caso sopra descritto l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono esclusi dall'invio i dati delle fatture ricevute e registrate a decorrere dall'1.1.2019, seppure riferite al 2018; • devono essere inclusi i dati delle fatture emesse nel 2018 e ricevute dal cessionario o committente nel 2019, anche se inerenti a prestazioni i cui dati sono stati inviati al Sistema tessera sanitaria.
6	<p>NOTE DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE - IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO IVA NELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA</p>
	<p>L'Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello 14.2.2019 n. 55, ha affermato che l'emissione di una nota di credito ex art. 26 co. 2 del DPR 633/72 non può avvenire oltre il termine di presentazione della:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto che legittima la variazione in diminuzione dell'imposta, sempreché il presupposto si sia

segue	<p>manifestato a decorrere dall'1.1.2017;</p> <ul style="list-style-type: none"> dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui il presupposto si è verificato, se manifestatosi antecedentemente all'1.1.2017. <p>L'art. 2 del DL 50/2017 ha, infatti, modificato il termine ultimo per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA, con effetti a decorrere dall'1.1.2017.</p>
6.1	<p>NOTA DI VARIAZIONE PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE A SEGUITO DI LODO ARBITRALE</p> <p>La fattispecie analizzata nell'interpello ha ad oggetto una risoluzione contrattuale, intervenuta con la pronuncia di un lodo arbitrale. Il collegio arbitrale ha riconosciuto la responsabilità contrattuale per inadempimento del committente rispetto ad un contratto riferito a prestazioni di consulenza e finanziamento il cui corrispettivo non era stato pagato.</p> <p>Secondo l'Agenzia delle Entrate, il termine a decorrere dal quale può essere effettuata la variazione in diminuzione è la data di sottoscrizione del lodo arbitrale.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate rileva, infatti, che il momento da cui il lodo esplica efficacia tra le parti è da identificarsi nella "data della sua ultima sottoscrizione". Tale momento è quello rilevante ai fini in esame ancorché il lodo arbitrale non sia ancora stato depositato e, dunque, non sia esecutivo e non abbia acquisito natura di sentenza arbitrale.</p>
6.2	<p>IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA "A FAVORE"</p> <p>Nel caso in cui il termine per l'emissione della nota di variazione sia già spirato (essendo decorso il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui il presupposto si è verificato ovvero della dichiarazione relativa al secondo anno successivo), non è possibile presentare una dichiarazione integrativa IVA "a favore" per il recupero dell'imposta versata.</p> <p>Secondo l'Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti per presentare la predetta dichiarazione IVA integrativa (art. 8 co. 6-<i>bis</i> del DPR 322/98), non ravvisandosi alcun errore ed omissione cui rimediare con riferimento all'anno di emissione della fattura originaria. Neanche il fatto di non aver emesso la nota di variazione costituisce un errore da correggere.</p>
7	<p>CESSIONE E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - ALIQUOTA IVA</p> <p>Nel principio di diritto dell'Agenzia delle Entrate 22.2.2019 n. 9 sono stati forniti chiarimenti in relazione all'aliquota IVA da applicare alla cessione e alla somministrazione di alimenti e bevande.</p>
7.1	<p>NATURA DELL'OPERAZIONE AI FINI IVA</p> <p>La natura delle predette operazioni ai fini IVA è la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> la cessione di alimenti e bevande costituisce una cessione di beni; la somministrazione di alimenti e bevande rientra fra le fattispecie assimilate alle prestazioni di servizi ai sensi dell'art. 3 co. 2 n. 4 del DPR 633/72.
7.2	<p>ALIQUOTA IVA</p> <p>L'aliquota IVA da applicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> alla somministrazione di alimenti e bevande è quella del 10% di cui al n. 121 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72; alla cessione di alimenti e bevande è quella prevista per la singola tipologia di bene alimentare venduto.
8	<p>DETRAZIONE PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO CON RISPARMIO ENERGETICO - COMUNICAZIONE ALL'ENEA - PROROGA ALL'1.4.2019</p> <p>L'ENEA ha reso noto che è prorogata all'1.4.2019 la scadenza per l'invio della documentazione per gli interventi di recupero edilizio, dai quali si ottiene un risparmio energetico, con fine lavori nel 2018.</p>
8.1	<p>AMBITO APPLICATIVO</p> <p>Il nuovo adempimento è previsto dall'art. 16 co. 2-<i>bis</i> del DL 63/2013, inserito dalla L.</p>

<i>segue</i>	205/2017 (legge di bilancio 2018), e riguarda: <ul style="list-style-type: none"> • gli interventi di recupero edilizio di cui all'art. 16-<i>bis</i> del TUIR, gli interventi antisismici e il c.d. "bonus mobili"; • nel solo caso in cui da tali interventi derivi un risparmio energetico.
8.2	TERMINE DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE ALL'ENEA Il termine per l'invio della comunicazione all'ENEA, quindi, deve avvenire entro: <ul style="list-style-type: none"> • l'1.4.2019, se gli interventi sono ultimati dall'1.1.2018 al 31.12.2018; • 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, se gli interventi sono ultimati dall'1.1.2019.
9	BUONI PASTO - IRRILEVANZA DEL LIMITE DI CUMULO DI OTTO
	Con il principio di diritto 12.2.2019 n. 6, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione dei limiti di esenzione fiscale dal reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto.
9.1	TRATTAMENTO FISCALE DEI BUONI PASTO IN CAPO AL DIPENDENTE Sono escluse dal reddito di lavoro dipendente le prestazioni sostitutive di mensa erogate sotto forma di "buoni pasto", fino all'importo complessivo giornaliero di: <ul style="list-style-type: none"> • 5,29 euro; • 7,00 euro, nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica.
9.2	LIMITE DI CUMULO Sotto il profilo civilistico, è espressamente consentita la cumulabilità dei buoni pasto, ancorché nel limite di otto.
9.3	IRRILEVANZA FISCALE DEL LIMITE DI CUMULO L'Agenzia delle Entrate, nel principio di diritto in commento, ha affermato che il summenzionato divieto di cumulo oltre il limite di otto buoni pasto non incide, ai fini IRPEF, sui limiti di esenzione dal reddito di lavoro dipendente (5,29 euro giornalieri, ovvero 7,00 euro giornalieri per i buoni pasto elettronici). In altri termini, i limiti di esenzione fiscale: <ul style="list-style-type: none"> • devono essere verificati sulla base del valore nominale dei buoni erogati; • prescindono, quindi, dal numero di buoni utilizzati, che potrebbe essere anche superiore al limite di otto.
10	QUALIFICAZIONE DELLE SPESE DI OSPITALITÀ DI SOGGETTI DIVERSI DAI CLIENTI - CHIARIMENTI
	Con la risposta a interpello 1.2.2019 n. 22, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti riguardo alla qualificazione dei costi di ospitalità sostenuti, nell'ambito di un festival cinematografico, a beneficio dei seguenti soggetti: <ul style="list-style-type: none"> • <i>vip</i> e <i>testimonial</i> (attori e registi), che presentano in sala i film e partecipano agli incontri organizzati a teatro; • giornalisti, docenti e studenti di materie cinematografiche e umanistiche, a favore dei quali sono state allestite sale stampa dedicate, al fine della redazione, tra l'altro, di recensioni e articoli; • relatori addetti del settore (esperti di cinema, produttori o distributori), ivi inclusi i c.d. "<i>buyers</i>" (cioè, gli esperti che partecipano in qualità di potenziali acquirenti di film) e i "<i>sales agents</i>" (vale a dire, coloro che risultano titolari di diritti di sfruttamento delle opere cinematografiche internazionali e che sono interessati a posizionarle sul mercato); • consulenti esteri (collaboratori che, durante il corso dell'anno, operano all'estero, partecipando alla selezione dei film in concorso, mentre nel corso del festival sono presenti per contribuire all'organizzazione dell'evento).
10.1	SPESE QUALIFICABILI DI RAPPRESENTANZA Costituiscono spese di rappresentanza: <ul style="list-style-type: none"> • i costi di vitto rivolti a tutti i predetti soggetti, dal momento che, nel caso oggetto di interpello, sono sostenuti in maniera indistinta sia per i clienti, sia per altri destinatari (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 13.7.2009 n. 34, § 6.1.2);

segue	<ul style="list-style-type: none"> le altre spese di ospitalità sostenute a beneficio di agenti, <i>vip</i>, <i>testimonial</i>, giornalisti, docenti e studenti, in quanto non si tratta di clienti né attuali, né potenziali (ex art. 1 co. 5 del DM 19.11.2008), ma piuttosto di potenziali promotori dell'evento.
10.2	<p>SPESE NON QUALIFICABILI DI RAPPRESENTANZA</p> <p>Non costituiscono spese di rappresentanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> le spese di ospitalità (diverse da quelle di vitto riferite indistintamente a tutti gli ospiti) sostenute per gli addetti del settore, le quali possono ritenersi interamente deducibili (ai sensi dell'art. 1 co. 5 del DM 19.11.2008), nella misura in cui siano sostenute per partecipanti all'iniziativa in qualità di "buyers", ovvero di potenziali acquirenti di film nell'ambito della sezione appositamente dedicata all'interno del festival; le spese di ospitalità sostenute per i consulenti esteri, ai quali l'associazione organizzatrice del festival offre alcuni compensi in natura (volo aereo, trasferimenti da e per l'aeroporto, soggiorno in hotel e pasti), che sono deducibili in base alle regole generali in materia di determinazione del reddito d'impresa.
11	<p>IPER-AMMORTAMENTI - SPESE DI INSTALLAZIONE DEI CONTATORI INTELLIGENTI</p>
	<p>Con il principio di diritto 1.2.2019 n. 2, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicabilità degli iper-ammortamenti ai contatori intelligenti (c.d. "smart meters") e alle relative spese di installazione, particolarmente rilevanti nel caso in esame, riguardante una società operante nel settore della distribuzione del gas.</p>
11.1	<p>CONTATORI INTELLIGENTI</p> <p>I contatori intelligenti possono essere ammessi all'iper-ammortamento solo se operanti a livello di macchine e componenti di un sistema produttivo in senso stretto, ancorché lo svolgimento del relativo processo di produzione non costituisca ovviamente oggetto diretto dell'attività delle imprese operanti nel settore della distribuzione del gas.</p> <p>L'Agenzia afferma inoltre che "l'acquisto (in gran numero) dei nuovi contatori costituisce nella fattispecie attuazione di un ampio (e unitario) programma di trasformazione e ammodernamento degli impianti di distribuzione".</p> <p>Pertanto, non è possibile fruire dell'iper-ammortamento interamente nell'esercizio di sostenimento dei costi in relazione ai singoli contatori, applicando la deducibilità integrale per i beni di costo inferiore a 516,46 euro.</p>
11.2	<p>COSTI DI INSTALLAZIONE</p> <p>In linea generale, ai fini della quantificazione del costo rilevante agli effetti dell'iper-ammortamento rilevano anche gli oneri accessori di diretta imputazione.</p> <p>Ai fini dell'individuazione di tali oneri, occorre fare riferimento ai criteri contenuti nel principio contabile OIC 16, il quale prevede, tra l'altro, che i costi siano capitalizzabili nel limite del valore recuperabile del bene.</p> <p>Nel caso di specie è stato quindi stabilito dall'Agenzia delle Entrate, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo economico, che i costi di installazione rilevanti ai fini dell'iper-ammortamento non possano eccedere il 5% del prezzo dei singoli contatori.</p>
12	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI ALBERGHI - SPESE SOSTENUTE NEL 2018 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</p>
	<p>Sono state definite le modalità e i termini per la presentazione delle domande per accedere al credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere e agrituristiche, di cui all'art. 10 del DL 83/2014, con riferimento ai costi sostenuti nel 2018.</p>
12.1	<p>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</p> <p>La domanda per accedere all'agevolazione, unitamente all'attestazione di effettività delle spese, deve essere presentata in forma telematica tramite il Portale dei Procedimenti del Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del Turismo (http://bandi.servizi.politicheagricole.it/taxcredit).</p> <p>Si segnala, infatti, che il DL 12.7.2018 n. 86, conv. L. 9.8.2018 n. 97, ha tolto le compe-</p>

segue	tenze in materia di turismo al Ministero per i Beni e le Attività culturali attribuendole al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, il quale è diventato competente anche in materia di credito d'imposta per la ristrutturazione degli alberghi.
12.2	TERMINI PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE La compilazione dell'istanza può essere effettuata dalle ore 10.00 del 21.2.2019 alle ore 16.00 del 21.3.2019.
12.3	TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDE Le domande potranno essere inviate esclusivamente dalle ore 10.00 del 3.4.2019 alle ore 16.00 del 4.4.2019. Ai fini dell'accesso all'agevolazione rileva l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti delle risorse disponibili.
12.4	CHIARIMENTI Nell'ambito delle FAQ, aggiornate il 20.2.2019, è stato chiarito che: <ul style="list-style-type: none"> • il riconoscimento del credito d'imposta è condizionato alla sussistenza di spese che, nel loro insieme, abbiano anche la finalità di incremento dell'efficienza energetica o di riqualificazione antisismica; • in relazione alla previsione di allegare all'istanza gli estremi dei titoli abilitativi acquisiti in ragione delle singole tipologie degli interventi svolti, è sufficiente allegare la dichiarazione dell'istante che l'intervento effettuato ha finalità di incrementare l'efficienza energetica; in aggiunta possono essere allegati anche i certificati che attestano un miglioramento delle prestazioni energetiche dell'immobile.
13	CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO TECNOLOGICO AL FINE DELL'INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI - DISPOSIZIONI ATTUATIVE
	Con il provv. Agenzia delle Entrate 28.2.2019 n. 49842, sono state definite le modalità di attuazione del credito d'imposta per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti (misuratori fiscali) mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri.
13.1	OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI L'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 prevede che, a decorrere dall'1.1.2020, gli esercenti attività di commercio al minuto e assimilate (di cui all'art. 22 del DPR 633/72) debbano memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri. L'applicazione di tale disposizione è anticipata all'1.7.2019 per gli esercenti con un volume d'affari superiore a 400.000,00 euro.
13.2	CONCESSIONE DI CREDITO D'IMPOSTA Al fine di agevolare l'acquisto o l'adattamento dei misuratori fiscali necessari per effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, per gli anni 2019 e 2020 è prevista, in favore dei suddetti esercenti, la concessione di un credito d'imposta pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250,00 euro in caso di acquisto e di 50,00 euro in caso di adattamento, per ogni misuratore fiscale.
13.3	PAGAMENTO CON MEZZI TRACCIABILI Il corrispettivo dovuto per l'acquisto o l'adattamento dei misuratori fiscali deve essere pagato con modalità tracciabili. Per mezzi di pagamento tracciabili si intendono: <ul style="list-style-type: none"> • assegni bancari e postali (circolari e non); • vaglia cambiari e postali; • addebito diretto; • bonifico bancario o postale; • bollettino postale; • carte di debito, di credito o prepagate; • altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente.
13.4	MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

segue	<p>Il credito d'imposta è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi del DLgs. 241/97, utilizzando il codice tributo "6899" (istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 1.3.2019 n. 33); • a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti e il relativo corrispettivo è stato pagato con modalità tracciabili; • presentando i modelli F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. <p>Compilazione del modello F24</p> <p>In sede di compilazione del modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il suddetto codice tributo "6899" deve essere esposto nella "Sezione Erario", nella colonna "importi a credito compensati" (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati"); • nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno di sostenimento della spesa (nel formato "AAAA"). <p>Esclusione dai limiti alla compensazione</p> <p>Il credito d'imposta in esame non è soggetto al:</p> <ul style="list-style-type: none"> • limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU, pari a 250.000,00 euro (art. 1 co. 53 della L. 244/2007); • limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 700.000,00 euro (art. 34 della L. 388/2000).
13.5	<p>INDICAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI</p> <p>Il credito d'imposta in esame deve essere indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa; • nelle dichiarazioni dei redditi degli anni d'imposta successivi, fino a quando se ne conclude l'utilizzo.
14	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO - CERTIFICAZIONE NECESSARIA PER LA FRUIZIONE</p>
	<p>Con la circ. 15.2.2019 n. 38584, il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito chiarimenti in merito all'obbligo di certificazione della documentazione contabile ai fini dell'utilizzo del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo, di cui all'art. 3 del DL 145/2013.</p>
14.1	<p>NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019</p> <p>Per effetto delle modifiche introdotte dalla L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), con effetto dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018 (quindi dal 2018 per i soggetti "solari"), il legislatore ha stabilito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono tenute alla certificazione anche le imprese obbligate per legge al controllo legale dei conti (in precedenza esonerate); • l'adempimento di tale onere costituisce condizione formale per il riconoscimento e l'utilizzo del credito d'imposta.
14.2	<p>CERTIFICAZIONE</p> <p>Non essendo stabilito dalla norma un contenuto minimo né uno schema predefinito per la predisposizione della certificazione, secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, il suddetto documento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • può essere redatto in forma libera; • deve contenere, in ogni caso, l'attestazione della regolarità formale della documentazione contabile e dell'effettività dei costi sostenuti. <p>La circolare in commento precisa che, in sede di rilascio della certificazione della documentazione contabile, non è richiesta al soggetto incaricato della revisione legale dei conti (ovvero, nel caso di imprese non tenute al controllo legale dei conti, al soggetto qualificato</p>

	cui viene richiesta la certificazione) alcuna valutazione di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità al credito d'imposta delle attività di ricerca e sviluppo svolte dall'impresa.
15	CREDITO D'IMPOSTA PER SOGGETTI IRAP PRIVI DI DIPENDENTI IN CASO DI ATTIVITÀ AGRICOLA CON AGRITURISMO - CHIARIMENTI
	Con la risposta a interpello 12.2.2019 n. 39, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che gli imprenditori agricoli che esercitano contemporaneamente un'attività agricola e un'attività di agriturismo possono beneficiare del credito d'imposta previsto dall'art. 1 co. 21 della L. 190/2014, a condizione che eventuali lavoratori dipendenti siano utilizzati esclusivamente nell'attività agricola.
15.1	SOGGETTI BENEFICIARI DEL CREDITO D'IMPOSTA Il credito d'imposta in esame compete ai soggetti che determinano la base imponibile ai sensi degli artt. 5 - 9 del DLgs. 446/97, vale a dire: <ul style="list-style-type: none"> • sia alle imprese (incluse banche, altre società finanziarie e assicurazioni); • sia ai titolari di reddito di lavoro autonomo (professionisti individuali e studi associati); • sia ai produttori agricoli (ove ancora soggetti al tributo).
15.2	CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE Il credito d'imposta spetta soltanto a condizione che i soggetti potenzialmente beneficiari non impieghino dipendenti a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale (circ. Agenzia delle Entrate 9.6.2015 n. 22, § 6). La fruizione dello stesso è invece ammessa nell'ipotesi di impiego di collaboratori coordinati e continuativi od occasionali, non trattandosi di dipendenti.
15.3	CASO OGGETTO DI INTERPELLO Nel caso oggetto di interpello, l'imprenditore agricolo si avvale di lavoratori dipendenti stagionali soltanto nell'attività agricola (vale a dire in un'attività che, dal 2016, non è più soggetta al tributo in virtù delle modifiche introdotte dall'art. 1 co. 70 della L. 208/2015, legge di stabilità 2016) e non in quella di agriturismo. Pertanto, atteso che, per l'attività di agriturismo, non sono stati impiegati lavoratori dipendenti, in relazione all'esercizio di tale attività è possibile fruire del predetto credito d'imposta IRAP.
15.4	ABROGAZIONE DELL'INCENTIVO A PARTIRE DAL 2019 L'incentivo in esame è stato abrogato dall'art. 1 co. 1086 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), con effetto dal credito d'imposta che sarebbe maturato dal periodo d'imposta in corso all'1.1.2019, data di entrata in vigore della L. 145/2018 (dunque, dal periodo d'imposta 2019, per i soggetti "solari") e che sarebbe stato utilizzabile in compensazione dal periodo d'imposta successivo (dunque, dal periodo d'imposta 2020, per i soggetti "solari"): cfr. le istruzioni alla dichiarazione IRAP 2019.
16	CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCianti - IMPORTI PER IL 2019 E TERMINI DI PAGAMENTO
	L'INPS, con la circ. 13.2.2019 n. 25, ha illustrato la contribuzione dovuta per il 2019 dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, che subisce un ulteriore incremento di 0,45 punti percentuali rispetto al 2018 nei confronti dei collaboratori di età non superiore a 21 anni. Per i titolari e i collaboratori con più di 21 anni di età, infatti, dal 2018 l'aliquota contributiva ha raggiunto la misura a regime del 24% prevista dall'art. 24 co. 22 del DL 201/2011.
16.1	ALIQUEUTE CONTRIBUTIVE ARTIGIANI Per gli artigiani, l'aliquota contributiva per il 2019 rimane quindi pari al 24%. Tale aliquota è ridotta al 21,45%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni. Per il reddito eccedente 47.143,00 euro (rispetto al precedente limite di 46.630,00 euro), le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari: <ul style="list-style-type: none"> • al 25%; • ovvero al 22,45%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.

<p>16.2</p> <p><i>segue</i></p>	<p>ALIQUOTE CONTRIBUTIVE COMMERCianti</p> <p>Per i commercianti, l'aliquota contributiva per il 2019 rimane quindi pari al 24,09%, poiché comprende l'aliquota aggiuntiva dello 0,09% per il finanziamento dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività.</p> <p>Tale aliquota è ridotta al 21,54%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.</p> <p>Per il reddito eccedente 47.143,00 euro (rispetto al precedente limite di 46.630,00 euro), le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al 25,09%; • ovvero al 22,54%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.
<p>16.3</p>	<p>RIDUZIONI PER I SOGGETTI GIÀ PENSIONATI</p> <p>Per gli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati, i contributi dovuti sono ridotti alla metà.</p>
<p>16.4</p>	<p>CONTRIBUTO DI MATERNITÀ</p> <p>Sia per gli artigiani che per i commercianti, il contributo per le prestazioni di maternità è pari a 0,62 euro mensili (7,44 euro su base annua).</p>
<p>16.5</p>	<p>MINIMALE DI REDDITO PER IL 2019</p> <p>Il minimale di reddito per il 2019, da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi dovuti da artigiani e commercianti, è pari a 15.878,00 euro (prima 15.710,00 euro).</p>
<p>16.6</p>	<p>MASSIMALE DI REDDITO PER IL 2019</p> <p>Il massimale di reddito per il 2019, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione INPS, è invece pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a 78.572,00 euro (prima 77.717,00 euro), per coloro che hanno anzianità contributiva al 31.12.95; • ovvero a 102.543,00 euro (prima 101.427,00 euro), per coloro che non hanno anzianità contributiva al 31.12.95, iscritti a partire dall'1.1.96 o successivamente a tale data.
<p>16.7</p>	<p>MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI</p> <p>I versamenti dei contributi devono essere effettuati, mediante il modello F24, entro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il 16.5.2019, il 20.8.2019, il 18.11.2019 e il 17.2.2020, per quanto concerne il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito; • i termini previsti per il pagamento dell'IRPEF, per quanto riguarda i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2018, primo e secondo acconto 2019.
<p>17</p>	<p>SOCIETÀ NON RESIDENTI - QUALIFICA DI SOSTITUTO D'IMPOSTA - OBBLIGHI</p> <p>Con il principio di diritto 12.2.2019 n. 8, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che una società estera, senza stabile organizzazione ma proprietaria di alcuni immobili in Italia, ha la qualifica di sostituto d'imposta ai sensi dell'art. 23 del DPR 600/73 e deve quindi porre in essere i relativi adempimenti, compresi il rilascio delle Certificazioni Uniche e la presentazione del modello 770.</p>
<p>17.1</p>	<p>CASO DI SPECIE</p> <p>Nel caso di specie, una società estera aveva conferito l'incarico ad alcuni professionisti per lo svolgimento di prestazioni tecniche relative a lavori di ristrutturazione degli immobili posseduti in Italia e, a fronte delle diverse prestazioni rese, aveva applicato la ritenuta d'acconto del 20% sui compensi corrisposti, provvedendo al successivo versamento della stessa all'Erario.</p>
<p>17.2</p>	<p>CONDIZIONI PER ESSERE QUALIFICATI COME SOSTITUTI D'IMPOSTA</p> <p>Viene quindi confermato l'orientamento dall'Amministrazione finanziaria (cfr. ris. 8.7.80 n. 649, C.M. 23.12.97 n. 326/E e nota DRE Veneto 15.6.2001 n. 23753) in base al quale le società e gli enti non residenti in Italia sono investiti della qualifica e delle funzioni proprie del sostituto d'imposta a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • abbiano una stabile organizzazione in Italia; • in assenza di stabile organizzazione, siano tenute a presentare la dichiarazione

	dei redditi in Italia per i redditi ivi prodotti, diversi dal reddito d'impresa (es. redditi fondiari, di capitale, redditi diversi).
17.3	<p>OBBLIGHI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA</p> <p>Dalla qualifica di sostituto d'imposta, oltre all'obbligo di effettuazione e versamento delle ritenute, derivano quindi gli ulteriori obblighi previsti dall'art. 4 del DPR 322/98, vale a dire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rilascio ai percipienti della Certificazione Unica; • trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche; • presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770).
18	<p>OPERAZIONI RELATIVE AL TAX FREE SHOPPING - COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE E DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE - ESONERO</p> <p>Nella consulenza giuridica dell'Agenzia delle Entrate 7.2.2019 n. 8 sono stati forniti chiarimenti in relazione agli adempimenti comunicativi di natura fiscale per le operazioni relative al <i>tax free shopping</i>.</p>
18.1	<p>TRASMISSIONE DEI DATI AL SISTEMA OTELLO 2.0</p> <p>A decorrere dall'1.9.2018, le fatture relative alle cessioni di beni nell'ambito del <i>tax free shopping</i> (art. 38-<i>quater</i> del DPR 633/72) devono essere emesse in modalità elettronica (art. 4-<i>bis</i> del DL 193/2016). A tale proposito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la trasmissione dei dati delle fatture avviene attraverso il Sistema OTELLO 2.0; • i dati di competenza dell'Agenzia delle Entrate sono messi a disposizione in un'apposita area riservata per consentire al cedente di assolvere, con un solo invio, anche agli altri adempimenti comunicativi di natura fiscale (art. 4 della determinazione Agenzia delle Dogane e Monopoli 22.5.2018 n. 54088).
18.2	<p>ESONERO DAGLI ALTRI ADEMPIMENTI COMUNICATIVI DI NATURA FISCALE</p> <p>Tenuto conto di quanto sopra descritto, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che fra gli adempimenti fiscali da ritenersi assolti sono compresi anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute per le operazioni effettuate anteriormente all'1.1.2019, ossia prima dell'abrogazione dell'art. 21 del DL 78/2010 ad opera dell'art. 1 co. 916 della L. 205/2017; • la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (art. 1 co. 3-<i>bis</i> del DLgs. 127/2015, c.d. "esterometro"), applicabile dall'1.1.2019.
19	<p>SCAMBIO DI INFORMAZIONI AI FINI FISCALI - MODIFICHE</p> <p>Il DM 29.1.2019, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 6.2.2019 n. 31, ha modificato gli allegati B e D al DM 28.12.2015, il quale stabilisce le procedure e le regole tecniche per lo scambio di informazioni ai fini fiscali tra l'Italia e la gran parte degli Stati o territori esteri. Le modifiche si sono rese necessarie in quanto, dall'1.4.2019, tali obblighi sono stati estesi ai fondi pensione aperti, limitatamente alle adesioni individuali.</p> <p>Conseguentemente, nell'allegato B:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono stati inseriti tra gli intermediari tenuti alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate i fondi pensione aperti, limitatamente alle adesioni individuali; • non sono più previsti, tra i conti da non segnalare, quelli relativi ai piani pensionistici individuali; tali dati sono quindi stati ricompresi tra quelli da comunicare. <p>Per quanto riguarda, invece, le informazioni "in entrata" (ovvero, provenienti da Stati esteri e riguardanti conti finanziari detenuti <i>in loco</i> da soggetti residenti in Italia), è stato integrato l'allegato D, ricomprendendo Macao e Vanuatu tra gli Stati o territori dai quali l'Italia riceverà tali dati.</p>